

Approvato con determinazione dirigenziale n. 1476 del 20.12.2012.

ALLEGATO 2 : AUTORIZZAZIONE DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il rilascio delle autorizzazioni è improntato alla tutela e alla salvaguardia delle norme di sicurezza della circolazione.
2. Le seguenti norme devono essere osservate obbligatoriamente per gli impianti di nuova costruzione. Per gli impianti esistenti soggetti a variazioni potranno essere autorizzate anche soluzioni non completamente conformi alle disposizioni. Tali soluzioni saranno ammesse solamente qualora la situazione esistente (per morfologia del luogo, presenza di fabbricati o vincoli fissi, ecc.) non consenta soluzioni alternative o le consenta esclusivamente previa la realizzazione di opere tecnicamente sproporzionate rispetto al problema da risolvere e ai benefici ottenibili. Ciò dovrà avvenire attraverso opere di miglioramento delle condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione stradale pur garantendo la prosecuzione dell'attività economica.
3. La progettazione degli impianti dovrà agevolare l'accumulo dei veicoli in attesa di rifornimento all'interno dell'area dell'impianto stesso, evitando la formazione di code lungo la sede stradale.
4. I tratti fuori dalla sede stradale per i quali è prevista la pavimentazione, quali banchine e corsie di accelerazione o decelerazione, dovranno essere progettati e realizzati utilizzando un pacchetto stradale con i seguenti spessori minimi:
 - 30 cm. di misto granulare stabilizzato (0-40);
 - 25 cm. di misto cementato;
 - 10 cm. di conglomerato bituminoso semichiuso tipo binder (0-20);
 - 04 cm. Conglomerato bituminoso chiuso per tappeto d'usura (0-10).

ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti di distribuzione carburanti si dividono in 2 tipologie a seconda del tipo di utenza servita:
 - a. impianti di distribuzione di carburanti a servizio di veicoli leggeri e mezzi pesanti;
 - b. impianti di distribuzione di carburanti a servizio di soli veicoli leggeri.

A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI A SERVIZIO DI VEICOLI LEGGERI E MEZZI PESANTI.

1. Gli impianti a servizio di veicoli leggeri e mezzi pesanti devono sorgere su un piazzale avente un fronte lungo la strada provinciale non inferiore a 60 m.
2. Gli accessi sulla strada provinciale, in numero tassativo di due, dovranno avere una larghezza compresa tra 15 e 20 m cadauno, ed essere intervallati da un'aiuola spartitraffico della lunghezza di almeno 30 m, misurata lungo il fronte stradale.
3. Lo spartitraffico dovrà avere una larghezza non inferiore a 1 m, dovrà essere delimitato da un cordolo insormontabile la cui altezza, misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa fra 15 e 20 cm, con bordo opportunamente arrotondato. Il ciglio verso strada dell'aiuola spartitraffico dovrà trovarsi dal limite della carreggiata stradale (interno linea bianca di margine):
 - per strade di tipo B a una distanza compresa tra 1,75 e 2 m;
 - per tutti gli altri tipi di strade a una distanza compresa tra 1,5 e 2 m.La banchina, intesa come spazio risultante tra la carreggiata e lo spartitraffico, dovrà essere realizzata come previsto dall'art.1 comma 4 e zebra con segnaletica orizzontale a norma del D.Lgs. 285/92 e del DPR 495/92.

B - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI A SERVIZIO DI SOLI VEICOLI LEGGERI.

1. Gli impianti a servizio di soli veicoli leggeri (autoveicoli di massa fino a 3,5 t) devono sorgere su un piazzale avente un fronte lungo la strada provinciale di almeno 25 m.
2. Gli accessi in numero tassativo due, dovranno avere una larghezza compresa fra 7,5 e 10 m cadauno, ed essere intervallati da un'aiuola spartitraffico della lunghezza di almeno 10 m, misurata lungo il fronte stradale.
3. Lo spartitraffico dovrà avere una larghezza non inferiore a 1 m, dovrà essere delimitato da un cordolo insormontabile la cui altezza, misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa fra 15 e 20 cm, con bordo opportunamente arrotondato. Il ciglio verso strada dell'aiuola spartitraffico dovrà trovarsi dal limite della carreggiata stradale (interno linea bianca di margine):
 - per strade di tipo B a una distanza compresa tra 1,75 e 2 m;

- per tutti gli altri tipi di strade a una distanza compresa tra 1,5 e 2 m.
La banchina, intesa come spazio risultante tra la carreggiata e lo spartitraffico, dovrà essere realizzata come previsto dall'art.1 comma 4 e zebrata con segnaletica orizzontale a norma del D.Lgs. 285/92 e del DPR 495/92.

ART. 3 - UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti di distribuzione carburanti possono trovarsi:
 - a. al di fuori dei centri abitati, come definiti dal D.Lgs. 285/92;
 - b. all'interno dei centri abitati, come definiti dal D.Lgs. 285/92.

A. IMPIANTI FUORI DAI CENTRI ABITATI

1. Lungo le strade di tipo B è obbligatorio l'inserimento delle corsie di accelerazione e di decelerazione.
2. La corsia di decelerazione dovrà essere progettata e realizzata come previsto dall'art.1 comma 4 e dovrà avere lunghezza minima complessiva (L_c) di 120 m, progettata come da Figura 1 e calcolata con la formula $L_c=L_m+L_r$, dove:
 L_m = tratto di manovra di lunghezza minima 30 m;
 L_r = tratto di decelerazione rettilineo di lunghezza minima 90 m.




Figura 1 : Schema dimensionamento corsia di decelerazione

3. La corsia di accelerazione dovrà essere progettata e realizzata come previsto dall'art.1 comma 4 e dovrà avere lunghezza minima complessiva (L_c) di 150 m, progettata come da Figura 2 e calcolata con la formula $L_c=L_r+L_m$, dove:
 L_r = tratto di accelerazione rettilineo di lunghezza minima 120 m
 L_m = tratto di manovra di lunghezza minima 30 m;




Figura 2 : Schema dimensionamento corsia di accelerazione

4. Lungo le strade di tipo C e F l'inserimento della corsia di accelerazione non è ammessa; l'inserimento della corsia di decelerazione non è obbligatorio, tuttavia la corsia stessa potrà essere prescritta dall'Amministrazione, o proposta dal Richiedente.

5. Qualora venga inserita, la corsia di decelerazione dovrà essere progettata e realizzata come previsto dall'art.1 comma 4 e dovrà avere lunghezza minima complessiva (Lc) di 60 m, progettata come da Figura 1 e calcolata con la formula $Lc=Lm+Lr$, dove:
Lm = tratto di manovra di lunghezza minima 30 m;
Lr = tratto di decelerazione rettilineo di lunghezza minima 30 m.
 6. I distributori per i quali non sia prevista la corsia di decelerazione dovranno comunque prevedere uno spazio, mediante viabilità interna al lotto, che permetta nelle ore di punta del servizio l'incolonnamento delle vetture in attesa di rifornimento. Tale spazio dovrà essere di almeno 15 m per distributori a servizio di soli veicoli leggeri e 20 m per distributori a servizio di veicoli leggeri e mezzi pesanti, misurato dalle pompe al limite dell'accesso, il quale dovrà sempre rimanere libero.
 7. Gli impianti non devono avere contemporaneamente accessi su 2 o più strade; inoltre l'area destinata all'impianto dovrà essere delimitata su tre lati senza accessi o varchi a proprietà contigue.
 8. Gli accessi dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento, dal DM infrastrutture 19/04/2006 n. 1699 e dal Regolamento Provinciale, per quanto riguarda la loro ubicazione rispetto ad altri accessi, intersezioni, curve, dossi, passaggi a livello, ecc. Ove esistano corsie di accelerazione o decelerazione, il punto da cui calcolare le distanze minime è quello di inizio dello stacco della corsia medesima dalla strada provinciale.
 9. La distanza minima da piazzole di sosta o di fermata del trasporto pubblico locale ubicate lungo lo stesso lato dell'impianto non potrà essere inferiore a 50 m, misurati dall'estremo più vicino della piazzola o, in assenza di questa, dall'asse della fermata.
 10. Lungo il fronte stradale dovrà essere garantita la corretta raccolta delle acque meteoriche mediante scolo nel fosso di guardia o installazione di caditoie carrabili con pozzetto sifonato. Tali caditoie dovranno essere installate a una distanza di circa 15 m una dall'altra tranne che lungo gli accessi, dove dovranno essere posizionate ai lati degli stessi. Dovrà comunque essere presente una caditoia ad ogni estremo del tombamento. Tutte le caditoie dovranno essere poste nella posizione più vicina possibile all'aiuola, con opportuna pendenza della pavimentazione verso le caditoie stesse al fine di permettere lo scolo delle acque dalla strada.
 11. Lo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima e seconda pioggia non dovrà interessare la carreggiata stradale e le sue pertinenze, non è quindi consentito lo scarico delle precipitate acque nemmeno nei fossi di guardia.
 12. Gli accessi sono vincolati uno alla sola entrata e uno alla sola uscita dei mezzi, e rispettivamente posizionati lungo il verso della corsia di marcia.
 13. Fuori dai centri abitati l'utilizzo degli accessi può essere effettuato solamente dai mezzi che percorrono la corsia di marcia adiacente il distributore di carburante, con esclusione degli impianti posti nelle "zone montane"; potranno tuttavia essere imposti vincoli nell'utilizzo degli accessi qualora le condizioni di visibilità e/o sicurezza della circolazione lo rendessero opportuno. La segnaletica orizzontale dovrà essere adeguata alle condizioni del caso e in corrispondenza degli accessi dovranno essere installati i seguenti segnali:
 - per l'individuazione dell'accesso destinato esclusivamente **all'ingresso dei veicoli**:
 - o con posizionamento visibile dall'interno dell'area, Fig. II 47 Art. 116 DPR 495/92 (senso vietato);
 - o (solo per distributori di carburanti a servizio di soli veicoli leggeri) con posizionamento visibile dalla strada segnale Fig. II 60/a Art. 117 DPR 495/92 (transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t) con pannello integrativo "escluso mezzi per rifornimento";
 - per l'individuazione dell'accesso destinato esclusivamente **all'uscita dei veicoli**:
 - o con posizionamento visibile dall'interno dell'area
 - il segnale Fig. II 36 Art. 106 DPR 495/92 (dare precedenza);
 - (eventuale) il segnale Fig. II 80/c Art. 122 DPR 495/92 (direzione obbligatoria a destra);
 - o con posizionamento visibile dalla strada segnale Fig. II 47 Art. 116 DPR 495/92 (senso vietato).
- Per "zone montane" sono intese quelle a monte della SP. 569 di Vignola e SP. 467 di Scandiano con l'eccezione della S.P. 4 Fondovalle Panaro fino all'inizio del centro abitato di Casona.

B. IMPIANTI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

1. L'inserimento della corsia di accelerazione non è ammessa; l'inserimento della corsia di decelerazione non è obbligatorio, tuttavia la corsia stessa potrà essere prescritta dall'Amministrazione, o proposta dal Richiedente.

2. Qualora venga inserita, la corsia di decelerazione dovrà essere progettata e realizzata come previsto dall'art.1 comma 4 e dovrà avere lunghezza minima complessiva (Lc) di 35 m, progettata come da Figura 1 e calcolata con la formula $Lc=Lm+Lr$, dove:
Lm = tratto di manovra di lunghezza minima 20 m;
Lr = tratto di decelerazione rettilineo di lunghezza minima 15 m.
3. I distributori per i quali non sia prevista la corsia di decelerazione dovranno comunque prevedere uno spazio, mediante viabilità interna al lotto, che permetta nelle ore di punta del servizio l'incolonnamento delle vetture in attesa di rifornimento. Tale spazio dovrà essere di almeno 15 m per distributori a servizio di soli veicoli leggeri e 20 m per distributori a servizio di veicoli leggeri e mezzi pesanti, misurato dalle pompe al limite dell'accesso, il quale dovrà sempre rimanere libero.
4. Gli impianti non devono avere contemporaneamente accessi su 2 o più strade; inoltre l'area destinata all'impianto dovrà essere delimitata su tre lati senza accessi o varchi a proprietà contigue.
5. Gli accessi dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento, dal DM infrastrutture 19/04/2006 n. 1699 e dal Regolamento Provinciale, per quanto riguarda la loro ubicazione rispetto ad altri accessi, intersezioni, curve, dossi, passaggi a livello, ecc. Ove esistano corsie di accelerazione o decelerazione, il punto da cui calcolare le distanze minime è quello di inizio dello stacco della corsia medesima dalla strada provinciale.
6. Lungo il fronte stradale dovrà essere garantita la corretta raccolta delle acque meteoriche mediante scolo nel fosso di guardia o installazione di caditoie carrabili con pozzetto sifonato. Tali caditoie dovranno essere installate a una distanza di circa 10 m una dall'altra tranne che lungo gli accessi, dove dovranno essere posizionate ai lati degli stessi. Dovrà comunque essere presente una caditoia ad ogni estremo del tombamento. Tutte le caditoie dovranno essere poste nella posizione più vicina possibile all'aiuola, con opportuna pendenza della pavimentazione verso le caditoie stesse al fine di permettere lo scolo delle acque dalla strada.
7. Lo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima e seconda pioggia non dovrà interessare la carreggiata stradale e le sue pertinenze, non è quindi consentito lo scarico delle precipitate acque nemmeno nei fossi di guardia.
8. L'entrata e l'uscita dai distributori di carburanti potrà avvenire da e verso entrambe le corsie di marcia. Potranno tuttavia essere imposti vincoli nell'utilizzo degli accessi qualora le condizioni di visibilità e/o sicurezza della circolazione lo rendessero opportuno. La segnaletica orizzontale dovrà essere adeguata alle condizioni del caso.
9. Gli accessi sono vincolati uno alla sola entrata e uno alla sola uscita dei mezzi, e rispettivamente posizionati lungo il verso della corsia di marcia, pertanto per la segnalazione all'utenza dovranno essere installati i seguenti segnali:
 - per l'individuazione dell'accesso destinato esclusivamente **all'ingresso dei veicoli**:
 - o con posizionamento visibile dall'interno dell'area, Fig. Il 47 Art. 116 DPR 495/92 (senso vietato);
 - o (solo per distributori di carburanti a servizio di soli veicoli leggeri) con posizionamento visibile dalla strada segnale Fig. Il 60/a Art. 117 DPR 495/92 (transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t) con pannello integrativo "escluso mezzi per rifornimento";
 - per l'individuazione dell'accesso destinato esclusivamente **all'uscita dei veicoli**:
 - o con posizionamento visibile dall'interno dell'area il segnale Fig. Il 36 Art.106 DPR 495/92 (dare precedenza);
 - o con posizionamento visibile dalla strada segnale Fig. Il 47 Art.116 DPR 495/92 (senso vietato).